

DECRETO 3 luglio 2003

Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29-7-2003

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 117 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione del 25 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 321 del 26 novembre 2002, recante modifica al citato regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale viene prorogato al 1° agosto 2003 il termine di entrata in applicazione dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4;

Ritenuto di dover adottare anteriormente alla citata scadenza del 1° agosto 2003, le disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 753/2002;

Ritenuto altresì di dover procedere all'abrogazione di alcuni decreti ministeriali, superati dalle norme comunitarie sopra citate e dal presente decreto;

Visto il parere delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, espresso nelle apposite riunioni tenutesi presso questo Ministero in data 4 marzo 2003 e 27 marzo 2003 e da ultimo consultate con nota n. 62342 del 22 aprile 2003;

Decreta:

Titolo I

Ambito di applicazione

Art. 1.

Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

2. Allorche' non sara' diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:

regolamento (CE) n. 753/2002: regolamento;
vini di qualita' prodotti in regioni determinate: vqprd;
vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate:
vsqprd;
vini liquorosi di qualita' prodotti in regioni determinate:
vlqprd;
vini frizzanti di qualita' prodotti in regioni determinate:
vfqprd;
denominazione di origine controllata: DOC o DO;
denominazione di origine controllata e garantita: DOCG o DO;
vini da tavola con indicazione geografica o vini ad indicazione
geografica tipica: IGT;
per «vini tranquilli», anche a DO e a IGT, si intendono i vini
diversi dai vini liquorosi, dai vini frizzanti, dai vini frizzanti
gassificati, dai vini spumanti e dai vini spumanti gassificati.

Titolo II Norme comuni

Art. 2.

Applicazione art. 4, paragrafo 1 del regolamento Misure relative ai codici

1. In sostituzione del codice di cui all'allegato VII, sezione E, paragrafo 1, primo trattino, e del codice di cui all'allegato VIII, sez. D.5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, inteso ad evitare ogni possibilita' di equivoco tra talune indicazioni obbligatorie, quali il nome o la ragione sociale, il comune dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, contenenti in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO o IGT diversi da quello ammesso per la designazione di un determinato prodotto, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 164/1992, che prescrivono l'obbligo di riportare le predette indicazioni in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza ed in ogni caso con caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la denominazione del prodotto.

2. Il codice di cui all'allegato VII, sez. E, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che indica in etichettatura la sede sociale dell'imbottigliatore o dello speditore e, ove opportuno, il luogo di imbottigliamento e di spedizione di un vino da tavola ottenuto dal mescolamento di prodotti originari di piu' Stati membri o di un vino da tavola vinificato in uno Stato membro ottenuto da uve raccolte in altro Stato membro, si identifica con il codice ISTAT dei comuni.

3. Il codice facoltativo di cui all'allegato VII, sez. E, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che indica il nome o la ragione sociale, il comune e lo Stato membro dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, puo' essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alle predette norme. Tale codice si identifica con quello attribuito all'imbottigliatore dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.

4. Il codice facoltativo di cui all'allegato VIII (vini spumanti),

sez. D.4 del reg. 1493/1999, che indica il nome o la ragione sociale dell'elaboratore, nonché il nome del comune o della frazione, e dello Stato in cui questi ha la sede, può essere utilizzato soltanto per i prodotti elaborati nella Comunità, ferme restando le condizioni di cui allo stesso paragrafo. Tale codice si identifica con quello attribuito all'imbottigliatore dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.

Art. 3.

Applicazione art. 5, paragrafo 1, del regolamento; allegato VIII, sezione G.1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vini spumanti) - Deroghe alle disposizioni sull'obbligo di etichettatura

1. Le deroghe sull'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di etichettatura di cui all'allegato VII, sezione G.1 del regolamento (CE) n. 1493/1999, previste all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, sono accordate nei casi ed alle condizioni di seguito riportati:

a) per i prodotti trasportati fra due o più impianti di una stessa azienda situata nell'ambito territoriale della medesima provincia o delle province limitrofe, ad eccezione delle isole, per le quali l'ambito territoriale è riferito alla regione, a condizione che la ditta interessata faccia pervenire, prima dell'inizio del trasporto, copia del documento di accompagnamento all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; la predetta copia può essere presentata direttamente o essere inviata tramite telefax;

b) per quantitativi di mosti di uve e di vini inferiori a 30 litri per partita e non destinati alla vendita;

c) per i mosti di uve e i vini destinati al consumo familiare del produttore e dei suoi dipendenti.

2. Le deroghe sull'applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di etichettatura di cui all'allegato VIII, sezione G, paragrafo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono accordate per vini spumanti ancora in fase di elaborazione di cui alla sezione A, paragrafo 1, del citato allegato VIII, ottenuti mediante seconda fermentazione in bottiglia e destinati a diventare VSQPRD, alle condizioni stabilite dallo stesso comma 3 del paragrafo G.1, purché la ditta interessata faccia pervenire, prima dell'inizio del trasporto, copia del documento di accompagnamento all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio; la predetta copia può essere presentata direttamente o essere inviata tramite telefax.

Art. 4.

Applicazione art. 5, paragrafo 2 del regolamento - Ripetizione in etichetta di talune indicazioni in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunità'

1. È consentito che le indicazioni figuranti in etichettatura siano ripetute in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunità, qualora i relativi prodotti siano destinati all'esportazione nei Paesi terzi e la legislazione di tali Paesi lo prescriva. Tuttavia tale possibilità di ripetizione in traduzione non è ammessa per le seguenti indicazioni:

nome geografico delle DO e i relativi nomi geografici aggiuntivi;
nome geografico delle IGT;
menzioni specifiche tradizionali e menzioni tradizionali complementari di cui all'allegato III del regolamento, le quali sono intraducibili e devono essere riportate in etichetta unicamente in una delle lingue ufficiali della Repubblica italiana ammessa per l'area territoriale d'origine dello specifico prodotto vitivinicolo.

Art. 5.

Applicazione art. 10, paragrafo 5, del regolamento Indicazioni da apporre sui recipienti per il magazzinaggio

1. Sin dal momento in cui i prodotti indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del regolamento sono contenuti nei recipienti presenti in cantina, su ciascuno di essi apposto un cartello, fissato in modo che non sia possibile la rimozione accidentale e che risulti ben visibile e leggibile.

2. Sul cartello di cui al comma 1 sono riportate, a caratteri indelebili, le indicazioni seguenti conformemente a quanto previsto dalle norme relative a ciascun prodotto, sempre che, nel caso delle indicazioni facoltative, le stesse figurino o si preveda farle figurare in etichetta:

la denominazione di vendita, con l'indicazione, se del caso: a) delle menzioni previste dal disciplinare relative all'origine del prodotto dall'unità geografica, dalla zona determinata e dalla zona delimitata più piccola della regione determinata; b) del nome dello Stato membro o del Paese terzo; c) della menzione «melange (o miscela) di vini di diversi Paesi della comunità europea»; d) della menzione «vino ottenuto in ... da uve raccolte in...»; ecc.;

il colore;

il tipo di prodotto;

l'anno di raccolta;

il nome di una o più varietà di vite;

l'indicazione di come è stato ottenuto il prodotto o del metodo di elaborazione;

le menzioni tradizionali complementari.

3. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui al comma 2 corrispondono a quelle utilizzate nei conti distinti tenuti a norma dell'art. 12, paragrafo 3, del reg. CE n. 884/2001, ovvero comunque nei documenti giustificativi, ufficiali o commerciali, dei prodotti detenuti ovvero introdotti e spediti.

4. È consentito l'utilizzo di codici in luogo delle indicazioni di cui al comma 2, a condizione che gli stessi codici siano già utilizzati nei registri.

Titolo III

Norme applicabili ai mosti di uve, ai mosti di uve parzialmente fermentati, ai mosti di uve concentrati, ai vini nuovi ancora in fermentazione e ai vini ottenuti da uve stramature

Art. 6.

Applicazione art. 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento - Definizione e disciplina utilizzo delle menzioni diverse da quelle definite dalla normativa comunitaria

1. Tra le menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni

comunitarie, e' prevista, per i prodotti definiti all'allegato I, punto 3, del regolamento n. 1493/99, la menzione: «filtrato dolce». Tale menzione puo' essere riportata in etichettatura in sostituzione o in aggiunta alla menzione «mosto di uve parzialmente fermentato».

2. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo la definizione e la disciplina di utilizzazione delle menzioni diverse da quelle definite dalla normativa comunitaria sono previste con appositi decreti ministeriali.

Art. 7.

Applicazione art. 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento - Modalita' per indicare il tipo di prodotto

1. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo designati con indicazione geografica, le indicazioni relative al tipo di prodotto, quali «amabile», «dolce» e similari, nonche' le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione.

2. Per prodotti vitivinicoli disciplinati al presente titolo designati senza nome geografico puo' essere utilizzata soltanto la indicazione di tipo di prodotto «dolce».

Titolo IV

Norme applicabili ai vini da tavola, ai vini da tavola con indicazione geografica, ai V.Q.P.R.D. e per analogia a taluni altri prodotti vitivinicoli

Art. 8.

Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al titolo II del regolamento); art. 15, paragrafo 2 del regolamento (vini tranquilli); art. 39, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti gassificati); art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti e vini spumanti gassificati) - Condizioni di utilizzo dei termini che si riferiscono ad un'azienda agricola

1. I termini riferiti ad un'azienda agricola, costituita da una persona fisica o giuridica o da un'associazione di tali persone, che possono essere inclusi nelle indicazioni relative al nome, indirizzo e qualifica dell'imbottigliatore, o dello spediteore o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, sono i seguenti:

per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «azienda agricola», «azienda viticola», «viticoltore», «produttore viticolo», «contadino», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», «masseria»;

per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «landwirtschaftlicher Betrieb», «Weinbaubetrieb», «Weinbauer», «Weinerzeuger», «Weingut»,

o altri termini analoghi, anche al plurale, relativi ad un'azienda agricola o che caratterizzano l'attivita' viticola di detta azienda.

2. Detti termini possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 15 del regolamento.

Art. 9.

Applicazione art. 13, paragrafo 1 del regolamento (prodotti di cui al titolo II del regolamento); art. 15, paragrafo 3 del regolamento (vini tranquilli); art. 39, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (vini liquorosi, vini frizzanti e vini frizzanti

gassificati); art. 42, paragrafo 2 del regolamento (vini spumanti e vini spumanti gassificati) - Indicazione obbligatoria dei riferimenti alla persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi

1. E' resa obbligatoria l'indicazione facoltativa di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento, relativa ai riferimenti alla persona che ha effettuato l'imbottigliamento per conto terzi. Gli stessi riferimenti possono essere indicati in codice nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal regolamento e dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 10.

Applicazione art. 16, paragrafo 2, lettera a) del regolamento - Eventuale previsione del tenore minimo dell'acidita' totale per l'utilizzo dei termini «secco» o «asciutto» o «abboccato» per i VQPRD e i vini IGT tranquilli

1. L'eventuale criterio analitico complementare del tenore minimo di acidita' totale, per l'utilizzazione dei termini «secco» o «asciutto» o «abboccato», deve essere previsto nei disciplinari di produzione degli specifici VQPRD o IGT.

Art. 11.

Applicazione art. 16, paragrafo 2 - b) del regolamento - Eventuale previsione del tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l per l'utilizzazione del termine «dolce» per alcuni VQPRD tranquilli

1. L'eventuale tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l, per l'utilizzazione del termine «dolce», deve essere previsto nei disciplinari di produzione degli specifici VQPRD.

Art. 12.

Applicazione art. 13, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, vini di uve stramature); art. 17 del regolamento (vini tranquilli), art. 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (vini liquorosi e vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati) - Condizioni di utilizzo delle indicazioni relative ad un colore

1. Le indicazioni relative ad un colore particolare e le relative condizioni di utilizzazione devono essere previste nei disciplinari di produzione degli specifici mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e dei vini di uve stramature designati con indicazione geografica, dei vini da tavola IGT, dei VQPRD, dei vini liquorosi IGT, dei vini frizzanti IGT, dei VLQPRD e dei VFQPRD.

2. I mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, i vini di uve stramature, i vini da tavola, i vini liquorosi, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, designati senza nome geografico, devono utilizzare in etichetta soltanto i seguenti colori: «bianco», «rosso», «rosato».

Titolo V

Norme applicabili ai vini da tavola con indicazione geografica, ai V.Q.P.R.D. e per analogia a taluni altri prodotti vitivinicoli designati con la IGT e con la DO

Art. 13.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera b), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); art. 46 del regolamento e allegato VIII - E.2, comma 2, del reg. 1493/1999 (Vini spumanti). Sinonimi varietà di vite

1. E' riportato nell'allegato 1 al presente decreto l'elenco dei sinonimi delle varietà di viti, riportati nella classificazione ufficiale nazionale, che possono essere utilizzati in etichettatura.

Art. 14.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 19, paragrafi 2 e 3 del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera b), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); allegato VIII - E.2, comma 2, del reg. 1493/1999 (vini spumanti) - Deroghe relative all'uso delle varietà di vite, o sinonimi, contenenti nomi geografici riservati a vini IG o VQPRD

1. E' riportato nell'allegato 2 al presente decreto l'elenco delle deroghe nazionali relative all'uso delle varietà di vite, o sinonimi, contenenti i nomi geografici riservati a vini IG o VQPRD.

Art. 15.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 21 del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera c), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); allegato VIII - E.10 del reg. 1493/1999 (Vini spumanti) - Disposizioni sui concorsi enologici

1. Per i prodotti disciplinati al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto ministeriale n. 335 dell'8 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994, concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle distinzioni dei vini a DO e a IGT.

Art. 16.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 22, paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (vini frizzanti IGT e DO); art. 45, paragrafo 2, del regolamento (vini spumanti DO) - Indicazioni relative al modo di ottenimento o di elaborazione di taluni prodotti vitivinicoli

1. Limitatamente alle categorie dei vini IGT e DO tranquilli e frizzanti, ai fini dell'utilizzo in etichettatura della menzione tradizionale «novello», relativa al modo in cui sono elaborati ed all'epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, sono applicabili le disposizioni del decreto ministeriale 13 luglio 1999,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999.

2. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati al presente articolo le indicazioni relative al modo di ottenimento o di elaborazione e le loro condizioni di utilizzazione sono previste con appositi decreti ministeriali o nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DO o IGT.

Art. 17.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 25, paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera f), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO) - Indicazione del nome dell'azienda

1. Per indicare il nome dell'azienda viticola nella quale il prodotto vitivinicolo è stato ottenuto possono essere utilizzati i seguenti termini:

per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «abbazia», «castello», «torre», «rocca», «villa»;

per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «Kloster», «Stift», «Abtei», «Schloß», «Burg», «Ansitz», e altri termini simili, in abbinamento ai nomi delle relative entità storico tradizionali o dei toponimi, nonché le loro illustrazioni.

2. Detti termini e le loro illustrazioni possono essere utilizzati a condizione che:

i citati nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a IGT e DO diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione. Sono altresì fatte salve le disposizioni previste dalla normativa sui marchi che consentono, per motivi di consolidata tradizione d'uso, l'utilizzo di marchi registrati contenenti in tutto o in parte nomi geografici riservati a DO e IGT;

siano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 25 del regolamento.

Art. 18.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 26, paragrafo 1, del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera g), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO) - Menzioni relative all'imbottigliamento

1. Per i prodotti vitivinicoli disciplinati nel presente articolo sono stabilite le seguenti menzioni relative all'imbottigliamento nell'azienda viticola, da parte di un'associazione di aziende viticole o in una impresa situata nella regione di produzione o nelle sue immediate vicinanze per i VQPRD di cui all'allegato VI, D.3 del regolamento (CE) n. 1493/99:

per i prodotti dell'intero territorio nazionale: «imbottigliato dal viticoltore», «imbottigliato all'origine», «imbottigliato all'origine dalla cantina sociale», «imbottigliato all'origine dai produttori riuniti», «imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori»;

per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano: «abgefüllt vom Weinbauern», «Erzeugerabfüllung», «Erzeugerabfüllung der Kellereigenossenschaft», a condizione che il prodotto provenga esclusivamente dalle uve raccolte nei vigneti che fanno parte dell'azienda viticola e vinificate nella stessa azienda.

Art. 19.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 27 del regolamento (vini IGT e DO tranquilli); art. 39, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (vini liquorosi IGT e DO, vini frizzanti IGT e DO); art. 45, paragrafo 1, del regolamento e allegato VIII - E.2, comma 3, del regolamento n. 1493/99 (vini spumanti) - Disposizioni supplementari relative all'utilizzo di talune indicazioni facoltative: limitazione e disciplina d'uso delle menzioni tradizionali e del nome delle varietà di viti

1. Le menzioni tradizionali italiane figuranti nell'elenco riportato all'allegato III del regolamento, parti A e B, ai sensi dell'art. 24 del regolamento, sono riservate esclusivamente ai rispettivi vini DO e IGT che figurano, per ciascuna menzione tradizionale, nella seconda colonna del predetto elenco, conformemente alle disposizioni previste dai relativi disciplinari di produzione.

2. L'utilizzo del nome delle varietà di vite che figurano nell'allegato 3 al presente decreto è limitato ai corrispondenti vini DO a margine indicati.

3. Fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione il nome della varietà di vite o delle varietà di viti possono figurare in etichetta alle seguenti condizioni:

qualora il nome del vitigno è riportato in stretta connessione al nome geografico, o sul medesimo rigo, deve figurare in caratteri delle stesse dimensioni, rilievo ed intensità colorimetrica del nome geografico;

negli altri casi il nome del vitigno può figurare in caratteri di dimensione non superiore al doppio di quelli utilizzati per il nome geografico e, limitatamente ai vini spumanti, in caratteri di dimensione non superiore al triplo di quelli utilizzati per il nome geografico del V.S.Q.P.R.D. o della denominazione del prodotto per gli spumanti designati senza nome geografico.

Titolo VI

Norme specifiche applicabili ai vini da tavola con indicazione geografica tranquilli e per analogia a taluni altri prodotti vitivinicoli designati con la indicazione geografica

Art. 20.

Applicazione art. 14, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto e vini di uve stramature con indicazione geografica); art. 28, comma 4, del regolamento (vini IGT tranquilli); art. 39 paragrafo 2, lettera e), del regolamento (vini liquorosi IGT vini frizzanti IGT) - Eventuali norme più restrittive per l'utilizzo della menzione «indicazione geografica tipica» o «Landwein» o «vin de

pays»

1. Le eventuali disposizioni piu' restrittive per l'utilizzazione della menzione «indicazione geografica tipica», o «Landwein» o «vin de pays», sono previste negli specifici disciplinari di produzione, sulla base dei principi generali stabiliti dalla legge n. 164/1992.

Titolo VII

Norme specifiche applicabili ai V.Q.P.R.D.,
ai V.L.Q.P.R.D., ai V.F.Q.P.R.D, e ai V.S.Q.P.R.D.

Art. 21.

Applicazione art. 32 del regolamento - Unita' geografiche piu' ampie della regione determinata

1. Per tutte le categorie di vini DO disciplinate dal presente titolo, le unita' geografiche piu' ampie della regione determinata, che possono essere utilizzate in ambito nazionale in associazione al nome di talune regioni determinate, sono le seguenti:

«Alto Adige» («Südtirol») o dell'«Alto Adige» («Südtiroler»), in associazione alle tipologie «Classico» e «Classico Superiore» della DOC «Lago di Caldaro» o «Caldaro» o «Kalterersee» o «Kalterer» (decreto ministeriale 11 novembre 2002 - Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002; decreto ministeriale 3 agosto 1993 - Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1993);

«Sardegna», in associazione alle DO: «Alghero», «Arborea», «Carignano del Sulcis», «Malvasia di Bosa», «Mandrolisai», «Moscato di Sorso Sennori», «Giro' di Cagliari», «Malvasia di Cagliari», «Monica di Cagliari», «Moscato di Cagliari», «Nasco di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Terralba o Campidano di Terralba», «Vermentino di Gallura», «Vernaccia di Oristano» (decreto ministeriale 30 marzo 2001 - Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001).

Le relative condizioni di utilizzazione sono stabilite negli specifici decreti di autorizzazione indicati a margine.

Art. 22.

Applicazione art. 33, paragrafo 1, del regolamento - Menzioni indicanti l'imbottigliamento nella regione determinata.

1. Per tutte le categorie di vini DO disciplinate dal presente titolo sono ammesse le seguenti menzioni indicanti l'imbottigliamento nella regione determinata:

a) per i prodotti dell'intero territorio nazionale:

«imbottigliato nella zona di produzione»;

«imbottigliato in ...» seguita dal nome della regione determinata;

b) per i prodotti originari dalla provincia di Bolzano:

«abgefüllt im Produktionsgebiet»;

«abgefüllt in ...» seguita dal nome della regione determinata, a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella regione determinata in causa o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze per i VQPRD di cui all'allegato VI, D.3 del regolamento (CE) n. 1493/99.

Titolo VIII

Norme applicabili ai vini liquorosi e ai vini frizzanti

Art. 23.

Applicazione art. 39, paragrafo 1, lettera b) del regolamento - Indicazioni relative al tipo di prodotto

1. Per la categoria dei vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

- a) «secco»: fino a 40 g/l;
- b) «semisecco» o «amabile»: da 40 a 100 g/l;
- c) «dolce»: superiore a 100 g/l.

2. Per la sola categoria dei vini frizzanti definita al punto 17 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/99, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

- a) «secco»: da 0 a 15 g/l;
- b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l;
- c) «amabile»: da 30 a 50 g/l;
- d) «dolce»: superiore a 45 g/l.

3. Limitatamente ai vini liquorosi e ai vini frizzanti designati con nome geografico altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste nei disciplinari di produzione degli specifici vini liquorosi e frizzanti IGT e DOC.

4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai commi 1 e 2, negli specifici disciplinari di produzione possono essere altresì previsti limiti del tenore degli zuccheri residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino è giustificato da connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello specifico disciplinare.

Titolo XI

Disposizioni finali

Art. 25.

Abrogazione precedenti decreti e termini di applicazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella seguente tabella:

D.M.	G.U.R.I.	Titolo
5 agosto 1977	n. 229 del 24 agosto 1977	Indicazioni consentite nella presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica.
21 dicembre 1977	n. 20 del 20 gennaio 1978	Norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica.

27 dicembre 1977 1978	n. 51 del 21 febbraio denominazione di origine presentazione dei vini a controllata.

2 novembre 1978 1978	Norme complementari al decreto ministeriale 21 dicembre 1977 concernente norme sulla n. 343 del 9 dicembre designazione e presentazione geografica.

3 marzo 1979 n. 84 del 26 marzo 1979	Norme complementari concernenti la presentazione dei mosti e dei vini da presentazione con indicazione geografica.

10 novembre 1979 1979	Ultimazione dei termini n. 324 del 28 novembre {giovane} e {novello} per i vini da tavola.

5 agosto 1982 n. 235 del 26 agosto 1982	Norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica.

9 dicembre 1983 n. 15 del 16 gennaio 1983	Norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica.

28 marzo 1987 n. 86 del 28 marzo 1978	Disciplina concernente l'uso del nome dei vitigni nella designazione e presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati.

2. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrera' in vigore il 1° agosto 2003, fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni applicative che saranno adottate dall'Unione europea.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3 Politiche agricole e forestali, foglio n. 367